

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione **Comunità Energetica di Fondo Saccà – E.T.S.**, "Associazione".
2. In forma abbreviata la Comunità Energetica di Fondo Saccà Fondo Saccà – E.T.S. è denominata CE Fondo Saccà ETS.
3. L'Associazione si configura quale Altro Ente di Terzo settore, ai sensi degli artt. 4 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo E.T.S. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione si configura inoltre come Comunità Energetica costituita ai sensi dell'art. 42bis del DL n. 162/19
5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
6. In particolare, data la propria natura, l'Associazione, prima della stipula di convenzioni con il GSE si dota di un apposito Regolamento Tecnico che disciplina in maniera specifica tutte le attività, i diritti e i doveri relative alla configurazione di comunità energetica di cui al successivo art. 20.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Messina, via Maregrossa n. 13.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Allegato A
in Messina, addì 10/06/2021
N. 586
Provincia di Messina
Piazza Consiglieri
Provvedimento del Direttore Provinciale
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Provvedimento di delega del n. _____ del _____

Orsilia Mo
[Signature]

U. in A U
[Signature]

conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La qualità di socio è acquisita a tutti gli effetti dopo il versamento della quota di adesione, senza della quale non è perfezionata.

L'accoglimento della domanda di ammissione decade trascorsi 60 giorni dalla medesima senza che sia stata versata la relativa quota di adesione.

5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'introduzione di una quota annuale a carico degli associati che non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le eventuali quote sociali annuali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari che svolgono attività per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali agiscono in modo personale, spontaneo e gratuito.

6. Non è ammesso per i soci di stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

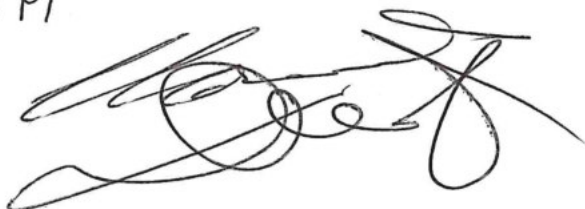
7. Coloro che prestano attività volontarie devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. Gli associati si impegnano a detenere in maniera condivisa e solidale eventuali impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, così come sistemi di stoccaggio energetico, o di consegna tramite punti di ricarica elettrica, messi a disposizione dell'Associazione o nelle disponibilità patrimoniali dell'Associazione.

9. Gli associati si impegnano a condurre con responsabilità del buon padre di famiglia gli impianti di cui al superiore capoverso, nonché a mettere a disposizione le informazioni relative alla conduzione dei medesimi, oltre che a dare accesso agli altri soci o a personale specializzato per la manutenzione efficiente ed in sicurezza degli impianti.

10. I ristorni per eventuali benefici economici – o anche di altra tipologia – derivanti dal perseguimento della produzione, consumo, stoccaggio e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, spettano esclusivamente agli associati produttori e clienti finali.

OM



M. M.

A. U.



11. Gli associati che ottengono i benefici di cui al precedente capoverso si impegnano a rispettare gli obiettivi energetici definiti dagli Organi dell'Associazione (Patto Energetico), da cui dipendono il raggiungimento dell'oggetto sociale e l'ammontare dei benefici economici aggregati.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per l'eventuale pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'eventuale obbligo del versamento della quota associativa, ovvero immediatamente qualora l'associato ceda ad altri la titolarità dei punti di connessione elettrica senza averne data espressa e preventiva comunicazione all'Associazione con almeno 7 gg dall'effettivo trasferimento.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) il Segretario-Tesoriere;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota di adesione.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

OM

lu lu

AU





- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal socio più anziano.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, nonché l'approvazione e le successive modifiche del regolamento Tecnico, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

OM

mu mu

A U



1. L'Espresso ha il piacere di annunciare che, a partire dal 1° gennaio 1990, la sua sede sarà trasferita a Milano, in via Broletto 15, al piano terra. La nuova sede sarà aperta al pubblico a partire dal 1° gennaio 1990, alle ore 10.00. La sede di Roma, in viale Mazzini 15, continuerà a funzionare come sede per la redazione e per la distribuzione delle copie. La sede di Milano sarà aperta al pubblico a partire dal 1° gennaio 1990, alle ore 10.00. La sede di Roma, in viale Mazzini 15, continuerà a funzionare come sede per la redazione e per la distribuzione delle copie. La sede di Milano sarà aperta al pubblico a partire dal 1° gennaio 1990, alle ore 10.00. La sede di Roma, in viale Mazzini 15, continuerà a funzionare come sede per la redazione e per la distribuzione delle copie.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna l'incarico di Segretario-Tesoriere scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri.
Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
L'incarico di Segretario-Tesoriere può essere suddiviso fra due persone soci diversi.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare l'incarico di Segretario-Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre il Regolamento Tecnico e il Patto Energetico da sottoporre per l'Approvazione dell'Assemblea e, qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e

17


u u

A U

organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie, fatto salvo quanto previsto per il Regolamento Tecnico;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro delle persone che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

OM

Morzone
Oberto

lu lu

A U

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, agevolazioni, premialità, corrispettivi e quant'altro derivante dall'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e dal volume dell'autoconsumo complessivo nell'attuazione del proprio oggetto sociale;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

OM



mu mu

A U

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Attività energetiche

1. Gli impianti di produzione e di stoccaggio di energia elettrica rinnovabile possono fare parte del patrimonio dell'Associazione, ovvero essere di proprietà di uno dei soci o anche di soggetti non associati, fermo restando che gli impianti di produzione e accumulo gestiti dall'Associazione siano detenuti dalla stessa ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti derivanti dall'art. 42bis del DL 162/19;

2. All'interno dell'Associazione l'Assemblea può individuare il socio, titolare di una connessione alla rete elettrica, cui delega il ruolo di Produttore al quale sono demandati la tenuta di tutti i rapporti derivanti dall'essere questa una Comunità Energetica costituita ai sensi dell'art. 42bis del DL 162/19 e per il quale all'occorrenza ciascun socio titolare di una connessione elettrica conferirà espresso mandato;

3. L'Associazione, ovvero il socio Produttore di cui al precedente capoverso, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e qualora richiesto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ad esso i soci clienti finali potranno demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

4. la costruzione della comunità energetica sarà configurata dall'Associazione ovvero dal Produttore su mandato dei soci interessati;

5. il riparto di ogni beneficio economico derivante dall'esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio sarà oggetto di apposito accordo fra tutti gli utenti inclusi nella configurazione, e il Produttore medesimo qualora individuato, previa apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;

6. se individuato, il Produttore relaziona periodicamente sulla propria attività al Consiglio Direttivo;

7. la delega di Produttore non è incompatibile con nessuna delle cariche sociali elettive previste dallo statuto.

8. l'Associazione, ovvero il produttore, possono affidare ad un soggetto terzo specializzato, esempio una E.S.Co., i servizi di interfaccia, contabilizzazione energetica, conduzione impianti, gestione delle partite finanziarie.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad

DM

Ugo Geronzi
Donato

Me lu A U

9

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

ART. 10. - Obblighi di riservatezza

1. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

2. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

3. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

4. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

5. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.



ART. 11. - Obblighi di riservatezza

1. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

2. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

ART. 12. - Obblighi di riservatezza

1. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

2. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua compilazione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi.

altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è coordinato con le disposizioni di cui alla Deliberazione 318/2020/R/eel dell'ARERA che ha carattere di transitorietà in attuazione dell'art. 42bis del DL n. 162/2019 e pertanto sarà appositamente aggiornato a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale degli artt. 21 e 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 11.12.2018.

Urdu Amelia

Molinus Mauro

Orefier Mario

Mortone Donato

Seto Sinto



